

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

2° Reparto – 4<sup>^</sup> Divisione – 1<sup>^</sup> Sezione

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Posta elettronica: [persociv@persociv.difesa.it](mailto:persociv@persociv.difesa.it)

Posta elettronica certificata: [persociv@postacert.difesa.it](mailto:persociv@postacert.difesa.it)

A TUTTI GLI ENTI

Seguito circolari:

- a) n. 10078 del 12 febbraio 2014 (assenze per malattia);
- b) n. 10534 del 14 febbraio 2014 (assenze per malattia – istruzioni procedurali);
- c) n. 13797 del 27 febbraio 2015 (tutela della maternità e della paternità);
- d) n. 14337 del 3 marzo 2015 (tutela della maternità e della paternità – istruzioni procedurali);
- e) n. 45501 del 8 luglio 2015 (assenze per aspettativa);
- f) n. 51072 del 5 agosto 2015 (modifiche al d.lgs. 26.3.2001, n. 151);
- g) n. 57165 del 15 settembre 2015 (congedo parentale a ore);
- h) n. 1937 del 14 gennaio 2016 (proroga delle modifiche legislative al d.lgs. n. 151 del 2001).

**OGGETTO:** assenze per volontariato.

## PREMESSA

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni in merito alle assenze dal servizio, previste per i dipendenti che svolgono attività di volontariato nel Servizio Nazionale della Protezione Civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nei paragrafi successivi sono illustrate le linee normative fondamentali.

## SOMMARIO

### NORMATIVA

#### PROFILI GENERALI

##### 1 ASSENZE PER VOLONTARIATO

1.1 Volontario della Protezione civile

1.2 Volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

##### 2 PERSONALE A TEMPO PARZIALE

##### 3 ISTRUZIONI PROCEDURALI

#### ALLEGATI

## **NORMATIVA**

- DPR 8.2.2001, n. 194 (regolamento sulla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile):
  - a. art. 9 (impiego delle organizzazioni di volontariato);
  - b. art. 10 (rimborsi);
- DPR 6.2.2004, n. 76 (regolamento sul personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco):
  - art. 22 (obblighi dei datori di lavoro dei volontari);
- d.lgs. 8.3.2006, n. 139 (disposizioni relative al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco):
  - a. art. 8 (reclutamento dei volontari);
  - b. art. 9 (richiami in servizio dei volontari);
  - c. art. 10 (trattamento economico e assicurativo dei volontari).

## **PROFILI GENERALI**

### **Protezione civile**

La “protezione civile” è l’insieme delle attività intese a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dalle calamità: previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, contrasto e superamento dell’emergenza, riduzione dei rischi.

La protezione civile è una funzione attribuita a un sistema complesso: il Servizio Nazionale della Protezione Civile. Istituito con la legge n. 225 del 1992, il Servizio Nazionale ha come sue componenti le amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni e le Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane.

Strutture operative sono: il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato, la Comunità scientifica, la Croce Rossa Italiana, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le organizzazioni di volontariato, il Corpo Nazionale di soccorso alpino e speleologico.

### **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.**

Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è composto dai Vigili del Fuoco Permanenti e dai Vigili del Fuoco Volontari. I Vigili del Fuoco Volontari sono Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno.

I Volontari, dal momento della nomina, hanno gli stessi obblighi dei vigili permanenti ed hanno, durante lo svolgimento delle funzioni, la qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria (a seconda del grado). Le squadre di Volontari dipendono dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e possono operare tutti i giorni dell'anno.

## **1. ASSENZE PER VOLONTARIATO**

Di seguito la disciplina fondamentale relativa alle assenze dal servizio, per svolgere l’attività di volontariato.

### **1.1 Volontario della Protezione Civile**

La disciplina di interesse è contenuta negli artt. 9 e 10 del DPR 8 febbraio 2001, n. 194.

a) Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, del DPR 8 febbraio 2001, n. 194, impiegati -anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile, competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992- in attività di soccorso ed assistenza (in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 1, comma 2, DPR 194/2001 cit.), vengono garantiti, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno (entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti), relativamente al *periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire* (art. 9, comma 1, del DPR n. 194 del 2001):

- il mantenimento del posto di lavoro;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro;
- la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale (art. 5, comma 1, L. n. 225/1992) e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia di protezione Civile e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno (art. 9, comma 2, del DPR n. 194 del 2001).

b) Per il caso di attività addestrative o di simulazione di emergenza, gli interessati o le organizzazioni cui gli stessi aderiscono devono presentare, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, la domanda al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti da impiegare in attività (art. 9, comma 7, del DPR n. 194 del 2001).

Ai datori di lavoro dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante presentazione di domanda direttamente all'Agenzia di Protezione Civile o mediante domanda presentata all'Agenzia, per il tramite di Regioni o altri Enti territorialmente competenti e preventivamente autorizzati dall'Agenzia stessa.

La domanda di rimborso deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettante, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accredito del rimborso richiesto (art. 9, comma 9 e art. 10, commi 1 e 4, del DPR n. 194 del 2001).

Le domande di rimborso da parte dei datori di lavoro devono pervenire all'Agenzia entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa.

## **1.2 Volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**

La disciplina di interesse è contenuta negli artt. 8, 9 e 10 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139. Tale normativa contiene le norme in materia di iscrizione negli elenchi dei Volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di richiamo in servizio e di trattamento economico dei Volontari iscritti.

Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto, a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale (art. 8, comma 1, d.lgs. n. 139/2006).

Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località (art. 9 d.lgs. n. 139 cit.).

Inoltre, il personale volontario può essere richiamato in servizio anche:

- a) in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, motivate dall'autorità competente che opera il richiamo;
- b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
- c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

I richiami in servizio di cui alla lettera **a)** sono disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno, per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente.

I datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, per lo svolgimento del servizio istituzionale (art. 22 del DPR 6 febbraio 2004, n. 76).

Al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e l'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge (art. 22 cit.; art. 8, comma 4, d.lgs. n. 139 del 2006).

Il trattamento economico e assicurativo risultano a carico dell'Amministrazione presso la quale l'interessato sia stato richiamato in servizio temporaneo (art. 10 d.lgs. n. 139 del 2006).

## 2. PERSONALE A TEMPO PARZIALE

- a) I lavoratori a tempo parziale orizzontale beneficiano dei medesimi diritti dei comparabili dipendenti a tempo pieno. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa (art. 23, comma 12, CCNL 16.5.2001).
- b) I lavoratori a tempo parziale verticale hanno titolo ai benefici di che trattasi per intero, ma solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera (art. 23, co. 11, CCNL 16.5.2001).
- c) Per i lavoratori a tempo parziale misto orizzontale/verticale valgono le stesse indicazioni sopra riportate (circa i dipendenti a tempo parziale orizzontale e/o verticale), fra loro combinate (art. 22, comma 2, lett. a), CCNL 16.5.2001).

## 3. ISTRUZIONI PROCEDURALI

- **Enti periferici.**

Sulla scorta delle indicazioni di cui al precedente § 1, il personale interessato presenterà la domanda, utilizzando il modello in allegato B.

Gli Enti di servizio (**non** ricompresi nell'elenco allegato), ricevuta la domanda dell'interessato, verificata la sussistenza dei presupposti normativi e la completezza della documentazione prodotta, dovranno provvedere direttamente alla determinazione (da inviare all'ufficio amministrativo competente e all'interessato) in merito al riconoscimento del periodo di assenza, ai fini delle

decurtazioni stipendiali, anche con riguardo all'inserimento dei dati necessari per BDUS. A tal fine, dovranno utilizzare il modello di atto in allegato C alla presente.

Gli Enti, inoltre, dovranno presentare le richieste di rimborso di cui al precedente § 1.1.

Le determinazioni e le richieste di rimborso **non dovranno essere inviate** a questa Direzione Generale.

#### Documentazione probatoria

Circa la documentazione probatoria, la determinazione è adottata in base a:

- documentazione giustificativa e probatoria da parte del Servizio o del Corpo;
- domanda motivata del dipendente;

- **Enti centrali.**

Gli Enti compresi nell'elenco che si allega dovranno inviare al II Reparto - 4<sup>a</sup> Divisione - 1<sup>a</sup> sezione di questa Direzione Generale la domanda del dipendente e la relativa documentazione.

#### Documentazione probatoria

Gli Enti dovranno inviare:

- documentazione giustificativa e probatoria da parte del Servizio o del Corpo;
- domanda motivata del dipendente.

Inoltre, gli Enti centrali, con la lettera di trasmissione della domanda e della relativa documentazione, dovranno specificare:

- la posizione lavorativa del dipendente: *tempo pieno*; *tempo parziale orizzontale* (con indicazione della modalità di prestazione effettuata); *tempo parziale verticale* (con indicazione della percentuale e del tipo di articolazione dell'attività lavorativa); *misto* (con l'indicazione delle relative modalità).

## **ALLEGATI**

Di seguito (oltre all'elenco degli enti amministrati da PERSOCIV) i modelli che dovranno essere utilizzati, in relazione alle ipotesi illustrate nella presente circolare.

**A.** elenco enti amministrati da PERSOCIV;

**B.** modello di domanda per Volontario Protezione Civile – Volontario Vigili del Fuoco;

**C.** modello dell'atto di determinazione per Volontariato Protezione Civile/Vigili del Fuoco;

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Anita CORRADO